



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

ESENZIONE TICKET

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 61 del 07/06/2006**

REGOLAMENTO ESENZIONE TICKET

Art. 1 – Destinatari

L'esenzione è concessa per il pagamento delle prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Non possono beneficiare dell'intervento comunale le persone che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) già prevede esenzioni per reddito ovvero:

- a) minori nella fascia 0 – 6 anni e anziani ultra 65 anni con reddito familiare lordo non superiore a 36.151,98 euro;
- b) adulti di età ultra 60enni con reddito lordo del nucleo familiare non superiore a 8.263,31 euro, per una persona, incrementato a 11.362,05 euro con il coniuge a carico + 516,46 per ogni altra persona a carico;
- c) disoccupati iscritti al collocamento in attesa di seconda occupazione a causa della perdita di un precedente lavoro dipendente con reddito lordo del nucleo familiare non superiore a 8.263,31 euro, per una persona, non superiore a 11.362,05 euro, per 2 persone e con l'aggiunta di 516,46 euro, per ogni ulteriore persona a carico. Si intendono disoccupati coloro che hanno perso l'occupazione, iscritti al Centro per l'Impiego oppure che svolgono un'attività lavorativa non superiore alle 20 ore settimanali.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda.

La domanda per la concessione dell'esenzione viene corredata da una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazione (D. P. R. 445/2000) e può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, in carta semplice e nei seguenti modi:

- consegnandola di persona all'addetto dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune - via Roma, 91 - e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'Ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve indicare la composizione del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, e cioè quella risultante nello stato di famiglia: l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (art. 4 del D. P. R. 30 maggio 1989, n. 223).

Art. 3 - Indicatori della situazione socio-economica dei richiedenti da valutare per la concessione del beneficio.

Per la valutazione della situazione socio-economica del nucleo viene valutato il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ogni anno sarà la Giunta Comunale, provvede con propria deliberazione, a stabilire annualmente la soglia I.S.E.E. per ottenere l'esenzione.

Art. 4 - Condizioni ostative.

Sono considerate condizioni ostative alla concessione del beneficio, da valutarsi al momento della presentazione della domanda, e riferite a tutti i componenti il nucleo familiare:

- residenza nel Comune da meno di 12 mesi;
- proprietà di beni immobili (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli), anche pro quota;
- esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di arti e professioni;
- esercizio di imprese commerciali.

Art. 5 - Concessione del beneficio.

L'esenzione dal pagamento del ticket sanitario viene concessa in favore del nucleo familiare richiedente se in possesso di un I.S.E.E con valore uguale o inferiore a quello stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La concessione del beneficio viene disposta con provvedimento del dirigente competente.

Art. 6 - Obblighi dei beneficiari

1 - Per i beneficiari dell'esenzione valgono in toto gli obblighi fissati dal presente regolamento per le persone indigenti assistite economicamente. I cittadini ammessi all'esenzione hanno pertanto il dovere di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione - derivante dalla modificata composizione familiare, dal mutamento delle condizioni di reddito e di patrimonio, dall'insorgere di condizioni che consentono ai beneficiari di rientrare, in tutto o in parte, nelle esenzioni già previste dal Servizio Sanitario - della situazione dichiarata all'atto della presentazione della domanda.

2 - Con la dichiarazione di cui al comma precedente il richiedente prende atto che, nel caso di ammissione all'esenzione, saranno eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3 - I cittadini le cui dichiarazioni risultino mendaci, decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune in loro favore. Il Comune provvederà inoltre a presentare regolare segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

4 - Il Comune ha facoltà di richiedere la restituzione del tesserino prima della scadenza qualora si modificano i presupposti regolamentari e/o normativi che hanno dato luogo al rilascio.

Art. 7 - Tesserino personale.

L'esenzione è concessa mediante il rilascio di un tesserino personale avente validità per il periodo di un anno sul quale sono indicati i componenti del nucleo familiare aventi diritto. La domanda presentata, qualora non specificato diversamente, si intende riferita all'intero nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra descritti.

Art. 8 - Minori in affidamento e residenti senza fissa dimora.

Per i minori in affidamento familiare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni, l'esenzione è concessa su domanda del competente Servizio Sociale, senza riguardo per la situazione reddituale della famiglia affidataria, la quale deve possedere il solo requisito della residenza a Fossano. L'esenzione in questo caso è valida solo nei confronti del minore.

Gli interventi a favore di persone senza fissa dimora vengono attuati dal Consorzio socio-assistenziale "Monviso Solidale" e dietro presentazione di relazione sociale.

Art. 9- Controlli.

I controlli sulle dichiarazioni presentate vengono effettuate sulla base di quanto stabilito con la determinazione dirigenziale n. 59 / AMM del 02/04/2001.

Art. 10 – Procedure di rimborso delle spese al Servizio Sanitario

1 - Il Comune provvede direttamente al rimborso delle spese, sostenute dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere, per le prestazioni effettuate a beneficio dei cittadini esentati ai sensi del presente regolamento.

2 - Alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere creditrici è richiesta la presentazione di regolari fatture.
